CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO SPECIALE DELLE CORPORAZIONI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1931-32

Art. 6

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza, propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (art. 2) L. 17.069.186,06

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art.4) » 1.715.391,47

Residui passivi al 30 giugno 1932 L. 18.784.577,53

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Versione in vigore dal 30 luglio 1935, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conto consuntivo del fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario 1931-32
Estremi	Legge 13 giugno 1935, n. 1215
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conto-consuntivo-del-fondo-speciale-delle-corporazioni-per-l-1935/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it